

A cura di Ketti Fisichella

Trattamento di Fine Servizio

La liquidazione dei dipendenti pubblici e la possibilità di finanziamento per anticipo indennità di fine servizio

Categoria: **Previdenza e lavoro**
Sottocategoria: **TFS**

Alla risoluzione del rapporto di lavoro, i dipendenti pubblici hanno diritto alle prestazioni previdenziali di TFR e TFS: Indennità di Buonuscita (IBU), Indennità Premio di Servizio (IPS), indennità di anzianità (IA). Si tratta di prestazioni corrisposte dall'INPS ai dipendenti pubblici iscritti alle casse ex ENPAS ed ex INADEL, assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 nonché ai dipendenti ancora in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3, decreto legislativo 165/2001.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Accesso al TFS	2
Finanziamento indennità fine servizio	5
Riferimenti normativi e prassi	6
Allegato 1	
L'Esperto risponde	7

Premessa

Il trattamento di fine servizio (TFS), è una indennità corrisposta, alla fine del rapporto di lavoro, ai dipendenti pubblici statali assunti prima del 1 gennaio 2001. Per i dipendenti degli enti locali è anche detta "indennità di fine servizio".

I dipendenti del settore pubblico hanno accesso, con il Trattamento di Fine Servizio (TFS), a prestazioni diverse a seconda dell'Amministrazione presso la quale hanno svolto l'attività lavorativa.

Nella corresponsione del TFS sono compresi dunque tre diversi tipi di "liquidazione":

l'Indennità di Buonscisa (IBU)	→	i cui destinatari sono i dipendenti dello Stato in senso stretto (dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola, dell'AFAM e dell'Università);
l'Indennità Premio di Servizio (IPS)	→	hanno diritto all'Indennità Premio Servizio i lavoratori dipendenti delle regioni, ma solo quelle iscritte ai fini previdenziali all'INPS, degli enti locali, del Servizio Sanitario Nazionale e degli altri enti iscritti alla Cassa previdenziale ex INADEL, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e per i quali il rapporto di lavoro si sia risolto dopo almeno un anno di iscrizione alla Cassa. Al personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 si applica, invece, la disciplina del Trattamento di Fine Rapporto (TFR);
l'Indennità di Anzianità (IA)	→	destinata ai dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio.

Accesso al TFS

Il TFS, dunque, interessa tutti i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro la data del 31 dicembre 2000 sempre che non abbiano optato per il Fondo Pensione Complementare di categoria.

NOTA BENE - Trova invece automatica applicazione il TFR per tutto il personale assunto, a tempo determinato o indeterminato, successivamente al 31 dicembre 2000.



Le prestazioni vengono corrisposte d'ufficio secondo le seguenti modalità:

in un'unica soluzione	→	se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
in due rate annuali	→	se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso, la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda alla parte rimanente);
in tre rate annuali	→	se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In tal caso, la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla quota rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

I tempi di erogazione della prestazione differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i.).

Il pagamento deve avvenire:

entro 105 giorni	→	in caso di cessazione dal servizio per <u>inabilità o per decesso</u> . Decorso tale arco temporale, se la prestazione non viene pagata, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro	→	nell'ipotesi in cui questa sia avvenuta <u>per raggiungimento del limite di età o a causa del termine del contratto a tempo determinato, oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata</u> . Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
dopo 24 mesi dalla cessazione	→	<u>in tutti gli altri casi</u> (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.). Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.



ATTENZIONE! - Sono però previste deroghe a questi termini per il personale che ha maturato il diritto a pensione dopo il 12 agosto 2011 (31 dicembre per il personale della scuola) e entro il 31 dicembre 2013:

“Non sono interessate dal termine a regime di 12 mesi (sopra visto) introdotto dall’articolo 1, comma 484, della legge 147/2013, le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:

- *lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) dopo il 12 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2013 e che cessano per raggiunti limiti di età;*
- *personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che ha maturato i requisiti per il pensionamento dopo il 31 dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2013; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale”.*

Pertanto, la prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:

- raggiungimento dei limiti di età;
- per le ragioni esposte e che rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d’ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordinamentale, anche se inferiore al limite di età per la pensione di vecchiaia e in presenza dell’avvenuto conseguimento del diritto a pensione;
- cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro (cfr. circolare Inpdap n. 30 del 1° agosto 2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio);
- cessazione dal servizio connessa ad un pensionamento conseguito con l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici se maturata entro il 31 dicembre 2011;
- cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 (cfr. messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012).



OSSERVA - Restano fermi, invece, gli altri due termini (105 giorni per decessi ed inabilità e 24 mesi per le altre causali) valevoli per le cessazioni dal servizio intervenute dopo il 31 dicembre 2013 con riferimento a chi ha maturato il diritto a pensione sia entro che dopo la predetta data.




Inoltre, la legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, ha modificato l'art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, prevedendo che:

“con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario”.

Le medesime disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni”.

Finanziamento indennità fine servizio

L'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede la possibilità per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca di richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari, che aderiscono ad un apposito Accordo quadro, di accedere al **finanziamento dell'indennità di fine servizio comunque denominata, per un importo non superiore a 45.000 euro**, sulla base di apposita certificazione rilasciata dall'ente responsabile per l'erogazione di tale indennità. La struttura territoriale competente dovrà provvedere quindi a rilasciare la certificazione all'utente entro 90 giorni dalla data della domanda, rendendola disponibile nell'Area riservata.



La certificazione non ha un termine di validità e l'eventuale successivo contratto di anticipo finanziario diviene efficace solo dopo la cosiddetta "presa d'atto" positiva da parte della competente struttura territoriale, che dovrà essere obbligatoriamente rilasciata entro 30 giorni dalla notifica del contratto di anticipo finanziario.



OSSERVA - La norma è applicabile ai dipendenti pubblici che fruiscono del requisito pensionistico di cui al comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 4/2019 (pensione c.d. quota 100), nonché a quelli che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto in commento, al trattamento di pensione in base ai requisiti di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvederà poi a rimborsare al cessionario, secondo i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, la somma oggetto del credito ceduto, trattenendo tale importo dall'indennità di fine servizio comunque denominata (TFS/ TFR) spettante all'iscritto.

Le indicazioni operative sono descritte nella [circolare INPS n. 130 del 17 novembre](#)



ATTENZIONE! - Sono esclusi dalla possibilità di ottenere il finanziamento agevolato non soltanto coloro che sono cessati o cesseranno dal servizio senza diritto a pensione, ma anche tutti i dipendenti, ancora in attesa di percepire l'indennità di fine servizio comunque denominata, che accedono o hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti pensionistici stabiliti da norme diverse da quelle sopra indicate. Pertanto, è escluso dall'applicazione della norma in argomento il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Riferimenti normativi e prassi

- [Articolo 1, comma 484, della legge 147/2013;](#)
- [legge 11 agosto 2014, n. 114,](#) di conversione al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
- [articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,](#) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26;](#)
- [Circolare INPS n. 130 del 17 novembre 2020.](#)

Allegato 1**L'Esperto risponde...****Oggetto:** Indennità di fine servizio**QUESITO****Come si calcola l'indennità di buonuscita, di premio di servizio e l'indennità d'anzianità?****SOLUZIONE**

L'Indennità di Buonuscita (IBU) per i dipendenti statali consiste in un importo che si ottiene moltiplicando un dodicesimo dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda (compresa la tredicesima mensilità) percepita alla cessazione dal servizio per il numero di anni (di servizio effettivo, riscattati e convenzionali) utili.

L'Indennità Premio di Servizio (IPS) per i dipendenti delle Regioni, degli enti locali, della Sanità ed enti a questi assimilabili consiste in un importo che si ottiene moltiplicando un quindicesimo dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda (compresa la tredicesima mensilità) percepita negli ultimi 12 mesi di servizio per il numero degli anni (di servizio effettivo e riscattati) utili.

L'indennità di anzianità, destinata ai dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commerci, ha invece come base di calcolo il 100% delle voci stipendiali annualmente spettanti alla cessazione del rapporto di lavoro. La misura sarà pari a tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio al momento della cessazione del rapporto di lavoro.